

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 21/06/2021

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario due finanziamenti, rispettivamente con cessione del quinto dello stipendio, e con delegazione di pagamento, entrambi in data 14.06.2007.

Dopo aver invano esperito un reclamo per ciascun contratto in data 03/12/2020, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste:

- per in contratto n. 112940, Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a maggio 2012, in corrispondenza della rata n. 59 di 120, chiede il rimborso dell'importo complessivo di_euro 2.831,42
- per il contratto n. 112942, Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a novembre 2015, in corrispondenza della rata n. 100 di 120, e chiede il rimborso dell'importo complessivo di_euro 1.287,43.

Quanto alle quote insolute parte ricorrente chiede la restituzione della somma complessiva di € 802,00:

- euro 402,00 per in contratto n. 112940;
- euro 400,00 per il contratto n. 112942.

Parte ricorrente chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso, da quantificarsi in via equitativa.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

Con riferimento al contratto n. 112940 l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di avere ceduto il credito relativo al contratto a una banca terza, nell'ambito di una operazione di cessione in blocco realizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB.

Di conseguenza eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso su tale contratto per mancanza di un valido reclamo, in quanto parte ricorrente non ha indirizzato il proprio reclamo nei confronti del soggetto effettivamente titolare del credito relativo al rapporto.

Nel merito, con riferimento al contratto n. 112940 l'intermediario eccepisce che la commissione finanziaria percepita dall'agente ha natura up front, e pertanto non può essere rimborsata.

Per gli oneri assicurativi eccepisce che l'importo da rimborsare deve essere calcolato sul premio netto di € 1.784,36.

Rispetto alla richiesta di rimborso delle quote insolute, eccepisce che il ricorrente non ha dimostrato che tali rate siano state effettivamente pagate.

Con riferimento al contratto n. 112942 eccepisce che sia la commissione finanziaria percepita dall'agente che le spese di istruttoria hanno natura up front, e pertanto non possono essere rimborsate.

Afferma di essere disposto a rimborsare gli oneri assicurativi secondo il criterio pro rata temporis.

Rispetto alla richiesta di rimborso delle quote insolute, eccepisce che il ricorrente non ha dimostrato che tali rate siano state effettivamente pagate.

Sostiene di avere operato in conformità alla normativa nazionale, e ritiene che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non sia direttamente applicabile nell'ordinamento interno.

L'intermediario si rende disponibile a riconoscere, con riferimento al contratto n. 112942, la somma di € 769,15 così calcolata, oltre agli interessi legali:

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al contratto n. 112940, affermando di avere ceduto il credito relativo a tale rapporto a una banca terza. Tuttavia, dal contratto di finanziamento risulta che la banca indicata dall'intermediario come cessionaria del credito era in realtà titolare del rapporto sin dall'origine, in quanto il contratto risulta stipulato dalla resistente quale sua mandataria.

La legittimazione passiva della resistente deriva non dalla titolarità del rapporto di finanziamento, ma dal suo ruolo di mandataria che ha concretamente gestito sia la fase di stipula del contratto, sia quella di estinzione anticipata.

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Nel merito, il Collegio rileva che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.
7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- Il Collegio ritiene di aderire in proposito alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio

di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

- Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 12719 del 16.07.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandante e della mandataria, mentre ha ritenuto *up front* le commissioni dell'agente/mediatore.

Infine, in conformità all'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali le spese di istruttoria sono state ritenute *up front*, in quanto il riferimento alle spese postali contenuto nella relativa descrizione è indicato come un "di cui" di quelle di istruttoria.

Con riferimento infine al premio assicurativo, in mancanza delle condizioni generali di polizza, verrà valorizzato il residuale criterio di rimborso *pro rata temporis* lineare, in ossequio al costante orientamento dei Collegi.

Il risultato è indicato nelle sottoelencate tabelle

TABELLA contratto n. 112940

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	59
rate residue		61

TAN	▶	3,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota interessi	27,68%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni mandante (recurring)	€ 733,10	€ 372,66	€ 202,91	○		€ 372,66
○	commissioni mandataria (recurring)	€ 680,18	€ 345,76	€ 188,26	○	€ 102,48	€ 243,28
○	commissioni agente (up front)	€ 2.170,80	€ 1.103,49	€ 600,83	○		€ 600,83
○	spese istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 152,50	€ 83,03	○		€ 83,03
○	premio imponibile (recurring)	€ 1.804,36	€ 917,22	€ 499,41	○		€ 917,22
⊙			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.217,02
interessi legali	sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.831,42), poiché quest'ultimo utilizza il criterio proporzionale lineare per tutti gli oneri contrattuali, tiene conto del premio lordo anziché di quello imponibile e chiede il rimborso pro quota anche degli oneri erariali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17578 del 23 luglio 2021

TABELLA contratto n. 112942.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	100
rate residue		20

TAN	▶	3,90%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	16,67%
- in proporzione alla quota interessi	3,21%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni mandante (recurring)	€ 729,45	€ 121,58	€ 23,41	○		€ 121,58
○	commissioni mandataria (recurring)	€ 1.068,00	€ 178,00	€ 34,28	○	€ 33,60	€ 144,40
○	commissioni agente (up front)	€ 2.760,00	€ 460,00	€ 88,59	○		€ 88,59
○	spese istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 50,00	€ 9,63	○		€ 9,63
○	premio imponibile (recurring)	€ 2.945,52	€ 490,92	€ 94,55	○		€ 490,92
⊗			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 855,12

interessi legali sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.287,43), poiché quest'ultimo utilizza il criterio proporzionale lineare per tutti gli oneri contrattuali, tiene conto del premio lordo anziché di quello imponibile e chiede il rimborso pro quota anche degli oneri erariali.

Parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 3.072,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17578 del 23 luglio 2021

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA